



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"Associazione Ricerca-Azione Sociale"**

SOMMARIO

Titolo I	2
Costituzione e scopi	2
Art.1 - Denominazione-sede-durata	2
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"	2
Art.2 - Attività di interesse generale	2
Art.3 - Finalità e attività	3
Titolo II	4
Norme sul rapporto associativo	4
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	4
Art.5 - Associate	4
Art.6 - Procedura di ammissione	4
Art.7 - Diritti e doveri delle associate	5
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	5
Titolo III	6
Norme sul volontariato	6
Art.9 - Delle volontarie e dell'attività di volontariato	6
Art.10 - Delle volontarie e delle persone retribuite	6
Titolo IV	6
Organi sociali	6
Art.11 - Organi dell'Associazione	6
Art.12 - L'Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	6
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	7
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	7
Art.15 - L'Assemblea delle associate: regole di voto	7
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	8
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	8
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	8
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	9
Art.20 - La Presidente: poteri e durata in carica	9
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente	9
Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	10
Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	10
Titolo V	10
I libri sociali	10
Art.24 - Libri sociali e registri	10
Titolo VI	11
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	11
Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	11
Art.26 - Risorse economiche	11
Art.27 - Bilancio di esercizio	11
Titolo VII	11
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	11
Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	11
Titolo VIII	11
Disposizioni finali	11
Art.29 - Norme di rinvio	11



I termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone. Il femminile sovraesteso è qui adottato come strumento linguistico di sensibilizzazione alla parità di genere.

L'adozione della declinazione linguistica al femminile, laddove ci si rivolga a una moltitudine di persone aventi generi diversi, è stata convenuta a fronte di un approfondimento sulle possibilità linguistiche da adottare per includere la dimensione di genere nel linguaggio. Il femminile sovraesteso è stato vagliato e scelto in quanto, rispetto alle altre locuzioni linguistiche, rappresenta in modo più aderente il pensiero dell'Associazione. In particolare, la capacità di contribuire su un piano linguistico alla costruzione di una cultura che soverchi la storica disparità di tra i generi, rifiuti l'invisibilizzazione del genere femminile nel maschile universale e, allo stesso tempo, includa una pluralità di identità di genere.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Associazione Ricerca-Azione Sociale", in sigla "ARAS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e potrà operare altresì in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Associazione Ricerca-Azione Sociale ETS", in sigla "ARAS ETS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), c), d), i), l), p), r) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Art.3 - Finalità e attività

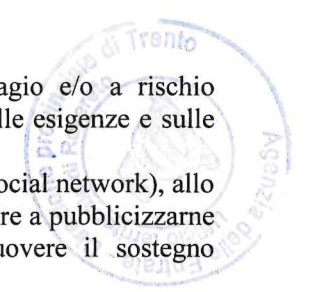
1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere la famiglia nella costruzione di una risposta interdisciplinare e multidimensionale ai bisogni evolutivi delle bambine, favorendo l'esercizio di una genitorialità positiva e valorizzando le risorse presenti nel contesto sociale di riferimento;
- b) favorire l'ascolto dei genitori, riconoscendo le possibili difficoltà e fragilità connesse alla funzione genitoriale e al suo continuo mutamento nel corso della vita, potenziando al contempo le loro competenze relazionali utili alla costruzione di un contesto familiare sereno e costruttivo;
- c) migliorare la qualità dello sviluppo delle bambine al fine di nutrire il potenziale umano, a partire dal rafforzamento dell'ecosistema familiare di riferimento, garantendo vicinanza e sinergia da parte del sistema welfare territoriale e/o con attività educative dirette nei confronti delle bambine;
- d) promuovere l'assistenza socio-sanitaria destinata alle bambine e alle figure genitoriali di riferimento, collaborando con i servizi e le professionalità sanitarie presenti sul territorio, nell'ottica di informare e curare disturbi e patologie legate alla gravidanza e alla prima fase di vita delle bambine, prevenendo esiti invalidanti;
- e) svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare negli individui spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle problematiche socio-economiche delle persone che vivono in stato di bisogno;
- f) implementare e migliorare gli spazi educativi che si rivolgono alle giovani, favorendo il benessere e l'integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire e sostenere situazioni di difficoltà, di dispersione scolastica e il conseguente disagio culturale, sociale ed economico;
- g) implementare capacità trasversali nelle giovani, utili al raggiungimento della loro personale felicità e realizzazione, attraverso l'implementazione della consapevolezza in loro stesse;
- h) sostenere e motivare le persone che vogliono implementare la loro formazione in età adulta, promuovendo l'idea di una costante crescita personale e professionale che, oltre ad offrire ulteriori opportunità occupazionali, rappresenta spesso occasione di miglioramento delle condizioni di vita;
- i) sostenere e promuovere iniziative e progetti educativi e formativi nei confronti di persone in situazione di vulnerabilità e/o marginalità, al fine di contribuire al miglioramento della loro integrazione sociale e al loro inserimento lavorativo e comunitario;
- j) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;
- k) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) interventi a sostegno al nucleo familiare in difficoltà tramite azioni di sostegno concrete mirate a garantire il livello essenziale delle prestazioni sociali e di intervento partecipativo anche attivando il sistema dei servizi territoriali, promuovendo un piano d'azione unitario, multidisciplinare e specifico sulle esigenze;
- b) organizzazione e gestione di momenti di incontro, confronto e formazione dei genitori volte a rafforzare le capacità genitoriali;
- c) attivazione e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e con le professioniste che si occupano della salute infantile e familiare, al fine di attuare interventi personalizzati, multidimensionali ed integrati sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista sanitario;
- d) istituzione e gestione di interventi di supporto in favore delle famiglie in situazione di marginalità;
- e) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- f) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- g) organizzazione e gestione di programmi strutturati ed organizzati di sostegno allo studio in modo da poter conciliare la vita delle studentesse con le esigenze del sistema scolastico, anche attraverso il coinvolgimento diretto di docenti ed ex docenti;



- 
- h) orientamento e accompagnamento al lavoro di persone in situazione di disagio e/o a rischio marginalità sociale attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato sulle esigenze e sulle motivazioni delle persone coinvolte;
 - i) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuove associate e volontarie e promuovere il sostegno all'Associazione;
 - j) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
 - k) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
 - l) redazione di articoli, periodici, documenti, ed altre pubblicazioni, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
 - m) promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - n) promozione e realizzazione di attività formative rivolte a genitori e figlie per l'incentivazione e la diffusione della lettura e letteratura di qualità per l'infanzia e l'adolescenza;
 - o) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associate

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed ella deve essere iscritta nel libro delle associate.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associata minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri delle associate

1. Le associate hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Le associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associatevi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutte le associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associata esclusa, quest'ultima mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.





Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Delle volontarie e dell'attività di volontariato

1. Le volontarie, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Delle volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea delle associate;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) la Presidente;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrono, per volontà dell'Assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della delegante e della delegata. È ammessa una sola delega per associata. Non possono essere conferite deleghe alle componenti degli organi sociali e alle eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle associate.Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o la Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la segretaria verbalizzante, e dove non deve

necessariamente trovarsi anche la Presidente; nel caso in cui la segretaria e la presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura della segretaria, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare la Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno delle associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea delle associate: regole di voto

1. Ciascun associata ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per le minorenni è attribuito a colei che esercita la responsabilità genitoriale sulla stessa. Le associate minorenni sono quindi computate ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.



4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento assembleare.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente e dalle consigliere. Il numero delle consigliere può variare da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletta consigliera, e se nominata decade dalla carica, la persona per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Le consigliere durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle consigliere. In quest'ultimo caso, la Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto alle consigliere tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra consigliera individuata tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

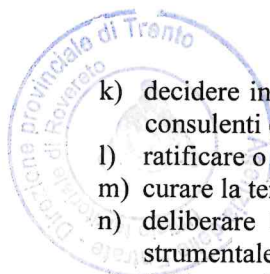
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea delle associate;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare la Vicepresidente e la segretaria dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare le associate in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;



- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratrici e consulenti esterne;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. La segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questa delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui una o più consigliere cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. Le consigliere così elette rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove consigliere, le consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - La Presidente: poteri e durata in carica

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La Presidente è eletta direttamente dall'Assemblea tra le proprie associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Non può essere eletta Presidente, e se nominata decade dalla carica, la persona per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. La Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
5. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra consigliera.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;



- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente. Fino all'elezione della nuova Presidente, la Presidente cessata rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un'unica componente, eletta dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate.
2. La componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unica componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione della stessa tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. La componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro delle associate;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro delle persone volontarie, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, consigliere ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 160 (centosessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

